Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° **Il provvedimento 21 aprile 1982 con cui l'autorità che ha il potere di nomina della Corte dei conti ha deciso di non proseguire la procedura di copertura del posto dichiarato vacante con l'avviso di posto vacante CC/LA/3/81, mediante la nomina della ricorrente, è annullato.**

2° **Il ricorso nella causa 40/83 è irricevibile.**

3° **La Corte dei conti è condannata alle spese.**

Galmot Everling Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 febbraio 1984.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della Terza Sezione
Y. Galmot

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS DEL 15 DICEMBRE 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

dovete pronunziarvi su due ricorsi proposti contro la Corte dei conti delle Comunità europee dalla sig.ra Nelly Kohler e diretti all'annullamento di una decisione emessa da detta istituzione.

L'interessata veniva assunta come dipendente del servizio linguistico (sezione francese) il 1° dicembre 1978. In seguito

1 — Traduzione dal francese.

alla pubblicazione di tre bandi identici con cui si dichiaravano vacanti tre posti di «revisore/traduttore principale LA 4/5» in tre sezioni linguistiche diverse (la francese, la danese e l'italiana), ella partecipava al concorso CC/LA/12/81 bandito per il posto francese, riuscendo unica vincitrice, in quanto sola iscritta dalla commissione giudicatrice del concorso nell'elenco degli idonei.

Il 21 aprile 1982, i due vincitori italiano e danese, dichiarati idonei in esito ai due altri concorsi, venivano nominati con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN); in pari data, in occasione d'un colloquio col presidente della Corte dei conti, presso il quale era stata convocata, la Kohler veniva informata che non sarebbe stata nominata al posto nella sezione francese per mancanza d'esperienza professionale.

Avverso tale decisione e contro il rigetto da parte dell'APN del successivo reclamo, la Kohler ha proposto i due summenzionati ricorsi. Dato che la Corte dei conti ha sollevato nei loro confronti una duplice eccezione d'irricevibilità, prenderò anzitutto in considerazione tale questione, prima di passare all'esame dei problemi di merito.

I — Quanto alla ricevibilità

Prenderò successivamente in esame l'eccezione opposta dall'APN al ricorso nella causa 316/82 e quella sollevata avverso il ricorso che dà origine alla causa 40/83.

1. Causa 316/82

1.1. In seguito al colloquio del 21 aprile 1982, la Kohler presentava un reclamo con lettera in data 24 maggio 1982, che veniva dichiarato dall'APN irricevibile e comunque infondato, con decisione del presidente in data 14 settembre 1982; avverso questa decisione è diretto il ricorso giurisdizionale. Esso è quindi basato sull'art. 90, n. 2, che attribuisce a «qualsiasi persona cui si applica il presente Statuto» la facoltà di «presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso *un atto che le arrechi pregiudizio* . . .».

Appare decisivo, ai fini della valutazione della ricevibilità di detto ricorso, precisare la natura giuridica del colloquio del 21 aprile. Secondo la vostra giurisprudenza «possono essere considerati lesivi solo gli atti idonei ad influire direttamente su una determinata situazione giuridica» [1]. Stabilendo il rapporto fra tale definizione e l'art. 90, n. 2, si può ritenere che atti del genere esistano «vuoi che la suddetta autorità abbia adottato una decisione, vuoi ch'essa si sia astenuta dall'adottare un provvedimento imposto dallo Statuto». Il colloquio rivela quindi, dato il suo contenuto, una decisione od un'astensione atta a pregiudicare direttamente una determinata situazione giuridica?

1.2. Per l'APN il reclamo e, di conseguenza, il ricorso giurisdizionale, è irricevibile in quanto diretto contro il colloquio del 21 aprile 1982 che non può equipararsi ad un atto che reca pregiudizio. Nessuna decisione sarebbe stata infatti comunicata in occasione di tale colloquio: esso aveva il solo scopo d'informare la ricorrente dell'interruzione del procedimento per la copertura del posto. In certo qual modo la Kohler, benché *personalmente* interessata da questo provvedimento di carattere *obiettivo*, non era *destinataria* d'un provvedimento *sogget-*

1 — Sentenza 10 dicembre 1969, Grasselli, causa 32/68, Racc. 1969, pag. 505, punto 4 della motivazione.

tivo giacché per l'appunto essa non viene lesa se non *indirettamente*. L'interessata non aveva quindi altra alternativa se non agire in forza dell'art. 90, n. 1, invitando con domanda scritta l'APN «ad adottare una decisione nei suoi confronti».

1.3. L'APN non nega l'interesse ad agire del candidato vincitore di un concorso cui non sia stato dato seguito [1]. Viceversa, essa pone l'accento sulla generalità della contestata decisione d'annullamento, di cui la Kohler sarebbe stata semplicemente informata il 21 aprile 1982, il che spiegherebbe la mancanza di qualsiasi decisione individuale comunicata per iscritto in conformità all'art. 25 dello Statuto.

1.3.1. Non condivido questo assunto: a mio parere il colloquio ha avuto, in verità, lo scopo di comunicare alla ricorrente la decisione di non nominarla al posto vacante al quale era candidata. Ha scarsa rilevanza, nell'ambito dell'esame della ricevibilità del ricorso, determinare se tale decisione individuale sia la causa o soltanto l'effetto dell'annullamento del procedimento di copertura del posto: mi occuperò del vero movente dell'APN al momento dell'esame della legittimità di tale decisione. È sufficiente, in questa fase, accertare che detta decisione lede in modo quanto mai manifesto *direttamente* la Kohler, *in quanto unica vincitrice del concorso CC/LA/12/81.*

1 — Sentenza 24 giugno 1969, Fux, causa 26/68, Racc. 1969, pag 145, punto 4 della motivazione.

1.3.2. Questo accertamento non risolve completamente il problema della ricevibilità: per l'APN, infatti, qualsiasi decisione individuale dovrebbe essere comunicata per iscritto, in conformità all'art. 25 dello Statuto e, quindi, la *mancanza dello scritto* obbligherebbe il ricorrente a basare il ricorso d'annullamento sull'art. 90, n. 1, cioè ad ottenere una decisione espressa. Le semplice enunciazione di questo ragionamento ne rivela le lacune:

a) Il riferimento all'art. 25 non è pertinente nell'ambito dell'esame della ricevibilità del ricorso: detta disposizione stabilisce il principio di una formalità essenziale, in altre parole una condizione di legittimità *esterna, non una condizione di ricevibilità* del ricorso amministrativo o giurisdizionale.

b) L'APN sembra confondere mancanza di scritto con decisione implicita: l'art. 90 richiede o una decisione espressa, o una decisione implicita di rigetto nel termine da esso stabilito. Stando così le cose, la natura *orale* della decisione individuale comunicata alla Kohler non mi sembra *a priori* atta ad escludere la ricevibilità del ricorso d'annullamento:

— infatti, con giurisprudenza costante, avete sempre definito la nozione di atto che reca pregiudizio con riferimento al *contenuto* dell'atto, cioè al suo effetto lesivo per il ricorrente e non con riferimento alla *forma*. Nella sentenza *Goeth,* avete disatteso l'argomento basato sulla mancanza di espressioni come «decisione» o «deciso» e preso in esame il significato stesso dell'atto desumendone

ch'esso manifestava «in termini chiari e incondizionati» un provvedimento lesivo [1]. In un altro caso, avete precisato che l'atto deve rivelare «una manifestazione espressa della volontà dell'amministrazione che implichi conseguenze giuridiche . . .» [2]

— quid iuris nel nostro caso? La volontà dell'amministrazione si è manifestata senza ambiguità in occasione del colloquio: l'APN non ne ha contestato né il *tenore* (non dar seguito al fatto che la Kohler è riuscita vincitrice del concorso), né la *motivazione* (esperienza professionale inadeguata), ma *l'interpretazione* che ne aveva dato la sua interlocutrice. La comunicazione rivolta al personale conferma a posteriori l'oggetto del colloquio giacché è «visti determinati risultati del procedimento per la copertura del posto» che il procedimento stesso è stato annullato.

Lasciando impregiudicato l'esame nel merito delle motivazioni, il colloquio del 21 aprile ha proprio avuto lo scopo di comunicare alla ricorrente la *decisione orale ed espressa di non dare seguito alla sua candidatura* o, per dirla con le stesse parole usate dall'APN, che l'annullamento del procedimento di nomina ha reso «purtroppo impossibile il servirsi dell'elenco degli idonei steso dalla commissione giudicatrice del concorso CC/LA/12/81» (decisione 14 settembre 1982).

Dato che il reclamo della Kohler, in data 24 maggio 1982, è diretto avverso un atto che reca pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il ricorso proposto nella causa 316/82 è quindi ricevibile.

In subordine, passo ad esaminare la ricevibilità del ricorso proposto nella causa 40/83.

2. Causa 40/83

Per il caso in cui il reclamo contro la decisione orale 21 aprile non fosse ricevibile, la Kohler ha, in subordine, proposto un secondo ricorso: chiamando la sua lettera 24 maggio 1982 (il «reclamo» della causa 316/82) *domanda scritta* e la risposta dell'APN 14 settembre 1982 *decisione* ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, essa ha proposto un reclamo contro di questa, a norma dell'art. 90, n. 2.

2.1. L'autorità che ha il potere di nomina basa qui l'eccezione di irricevibilità sull'*inosservanza del termine:* la decisione 14 settembre 1982 non fa altro che confermare la comunicazione al personale del 21 luglio 1982: trattandosi di un atto confermativo, il termine d'impugnazione inizia il giorno in cui l'atto confermato è stato pubblicato, cioè il 21 luglio; dato che la ricorrente ha presentato il reclamo il 13 dicembre 1982, cioè oltre il termine di tre mesi prescritto dallo Statuto, il ricorso sarebbe irricevibile.

2.2. Non mi sembra che quest'ipotesi debba essere accolta. Prescindendo dal carattere generale della decisione consistente nel sospendere il procedimento di nomina, ne risultava necessariamente una decisione individuale come viene confermato dal tenore già rilevato dalla lettera 14 settembre, quello di non servirsi dell'elenco degli idonei in cui figurava la

1 — Sentenza 8 febbraio 1973, Goeth, causa 56/72, Racc. 1973, pag. 181, punti 9 e 10 della motivazione.

2 — Sentenza 20 novembre 1980, Gérin, causa 806/79, Racc. 1980, pag. 3515, punto 5 della motivazione, e conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa 32/68, già menzionata, Racc. 1969, pag. 514.

sola Kohler. Questa decisione individuale, se si esclude il colloquio del 21 aprile, viene comunicata, expressis verbis, all'interessata solo il 14 settembre 1982. Orbene, secondo la vostra giurisprudenza, una comunicazione d'ordine generale non può, senza trasgredire il già manzionato art. 25, sostituire una decisione individuale [1]: basandosi sulla comunicazione al personale per escludere la ricevibilità del ricorso amministrativo diretto contro la decisione individuale inviata successivamente, l'APN oppone alla ricorrente la propria trasgressione dell'art. 25 dello Statuto che prescrive la comunicazione per iscritto di qualsiasi decisione individuale.

Con ragione, quindi, la Kohler ha proposto un reclamo, nel termine impartito dall'art. 90, n. 1, avverso la lettera 14 settembre 1982, trattandosi della prima manifestazione scritta della decisione adottata nei suoi confronti dall'APN.

Va cionondimeno rilevato che la ricevibilità di questo ricorso non può cumularsi con quella del precedente: se riterrete, come proporrei, che la decisione impugnata esiste sin dal colloquio del 21 aprile 1982, la lettera del 14 settembre diviene una decisione di reiezione che fa seguito ad un reclamo: trattandosi di un atto confermativo di una precedente decisione, esso non è impugnabile [2]. Posto in rilievo quest'ultimo punto, posso passare all'esame nel merito dei mezzi dedotti dalla Kohler.

1 — Sentenza 29 ottobre 1981, Arning, causa 125/80, Racc. 1981, pag. 2539, punto 8 della motivazione.

2 — Sentenza 9 dicembre 1982, Plug, causa 191/81, punto 13 della motivazione (Racc. 1982, pag. 4229).

II — Quanto al merito

La questione della legittimità della decisione con cui l'APN ha annullato il procedimento di nomina, dopo che la Kohler era stata designata sola vincitrice dalla commissione del concorso, dà origine a due tesi inconciliabili.

— Per la Kohler, infatti, la decisione non aveva altro scopo che quello di evitare la sua nomina al posto vacante: sotto l'apparenza di un provvedimento generale che poneva fine ad un procedimento di concorso completamente terminato, è stata in realtà adottata una decisione individuale contro la quale essa deduce tre mezzi d'annullamento (inosservanza di forme essenziali, trasgressione dello Statuto e dei principi generali del diritto, sviamento di potere).

— Per la Corte dei conti, al contrario, la decisione impugnata non ha come destinataria la ricorrente: trattasi di un provvedimento adottato dall'APN nell'ambito del potere discrezionale di cui essa dispone per la valutazione delle esigenze del servizio ed il cui scopo è quello di garantire una nomina più adeguata all'interesse del servizio con una rivalutazione dei requisiti di esperienza professionale richiesti.

Senza voler entrare nei particolari dei rispettivi mezzi, basterà dire che la legittimità della decisione impugnata, come hanno messo in luce le deduzioni orali delle parti all'udienza, dipende in sostanza dal se la sua comunicazione sia stata effettuata in armonia con l'art. 25 dello Statuto e se il riferimento all'inte-

resse del servizio costituisca una motivazione adeguata o una motivazione in certo qual modo artificiale che porti ad un vero e proprio sviamento di potere. Nessuno infatti nega all'APN la libertà di valutazione discrezionale di cui essa gode nell'organizzazione dei propri uffici; le avete d'altronde riconosciuto la facoltà di ricominciare da capo il procedimento [1] qualora essa si sia resa conto a posteriori che le condizioni stabilite dall'avviso di posto vacante non sono adeguate alle esigenze del servizio. La giurisprudenza richiamata [2] non ha però l'effetto di esimerla dall'osservanza delle forme essenziali stabilite dal summenzionato art. 25 per tutti gli atti che rechino pregiudizio. Più in generale l'APN, indipendentemente dall'ampiezza dei suoi poteri, deve rispettare il principio della legittimità di tutte le decisioni amministrative: nel caso di specie, spetta a voi esercitare un controllo limitato per valutare se sussista uno sviamento di potere [3].

Esaminerò quindi successivamente il mezzo d'inosservanza di forme essenziali, prima di prendere in esame la censura relativa allo sviamento di potere.

1. Inosservanza di forme essenziali

È costituita dall'inosservanza del requisito della comunicazione immediata, *scritta* e *motivata* di qualsiasi decisione individuale che rechi pregiudizio.

1.1. Mancanza di comunicazione scritta immediata

L'art. 25, 2° comma, dello Statuto dispone che

«ogni decisione individuale presa in applicazione del(lo) ... Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato».

Su questo punto, è pacifico che la Kohler ha preso conoscenza della decisione individuale, derivante dalla nuova politica di nomine seguita dall'APN, in occasione del *colloquio* col presidente della Corte dei conti, il 21 aprile 1982. Infatti, la comunicazione al personale del 21 luglio, tenuto conto del suo carattere generale ed impersonale, non ha avuto la Kohler come *destinataria.*

In definitiva, unicamente la *lettera del 14 settembre 1982* può equipararsi ad una comunicazione scritta diretta alla Kohler: via inoltre precisato che secondo la Corte dei conti il suo scopo è solo quello di confermare la summenzionata comunicazione al personale.

Nella fattispecie non sono stati quindi rispettati né il requisito della notifica *scritta,* né la condizione della comunicazione *immediata;* un semplice colloquio con l'autorità gerarchica o un'informazione collettiva non possono infatti sostituire queste formalità [4]. Queste irregolarità mi sembrano tali da comportare la nullità della decisione impugnata: come ho già rilevato nel trattare della ricevibilità, l'APN si è basata sulla mancanza di atto scritto per dichiarare irricevibili i ricorsi proposti dalla Kohler. L'osservanza da parte dell'istituzione dei requisiti posti dall'art. 25 avrebbe quindi evitato alla ricorrente la proposizione di un secondo

1 — Sentenza 30 ottobre 1974, Grassi, causa 188/73, punto 43 della motivazione (Racc. 1974, pag. 1099).

2 — Sentenza 24 giugno 1969, Fux, causa 26/68, in particolare punto 11 della motivazione (Racc. 1969, pag. 145) e pure causa Grassi già menzionata.

3 — Conclusioni dell'avvocato generale Warner per la causa Grassi, già menzionata, pagg. 1117-1118.

4 — Sentenza Arning già menzionata, punto 8 della motivazione.

ricorso, e le avrebbe del resto consentito di avere una conoscenza immediata e più completa della decisione. La mancanza d'immediata comunicazione scritta della decisione ha quindi posto la Kohler in una situazione sfavorevole, che costituisce perciò un'inosservanza sostanziale delle forme imposte dall'art. 25 [1]. Esso non è estraneo del resto alle incertezze che hanno inficiato le motivazioni di tale decisione, come le ha presentate l'APN.

1.2. Mancanza di motivazione

— L'art. 25, 2° comma, dello Statuto dispone che le decisioni prese a carico del dipendente vanno motivate: si tratta in questo caso dell'applicazione, al caso particolare dei dipendenti delle Comunità, d'un principio giuridico generale basato sullo stesso principio di legalità [2]. Il suo scopo è quello di garantire la trasparenza delle decisioni individuali. Di conseguenza, la motivazione deve indicare in termini chiari e non equivoci i motivi essenziali per i quali l'APN ha adottato la decisione. L'obbligo di motivare si valuta di volta in volta, dato che le circostanze concrete possono limitarne l'ampiezza [3].

1 — Vedasi la giurisprudenza citata nelle mie conclusioni per la causa 125/80, già menzionata, pag. 2560.

2 — Sentenza 28 febbraio 1980, Bonu, causa 89/79, Racc. 1980, pag. 553, e più in particolare le conclusioni dell'avvocato generale Reischl, pag. 566.

3 — Vedasi nella summenzionata giurisprudenza le mie conclusioni per la sentenza 14 luglio 1983, *Nebe*, causa 176/82, Racc. 1983, pag. 2489, nonché la sintesi di tali principi nella sentenza 1° dicembre 1983, *Morina*, causa 18/83, punto 11 della motivazione, Racc. 1983, pag. 4051.

Alla luce dei principi giurisprudenziali così concisamente richiamati, posso passare all'esame della motivazione fornita dall'APN.

— Per la Corte dei conti, l'interesse del servizio e null'altro avrebbe motivato la decisione 21 aprile 1982 di non procedere alla nomina della Kohler, mentre essa provvedeva alla nomina dei candidati riusciti vincitori nelle sezioni danese e italiana.

Contrariamente a queste, la sezione francese si sarebbe trovata in una situazione particolare a causa della doppia vacanza dei posti di traduttore principale (LA 5) e di capo del servizio (LA 4). Sarebbe quindi apparso necessario riesaminare le esigenze del servizio avviando un procedimento unico che consentisse di prescegliere dei candidati idonei ad occupare *indifferentemente* l'uno o l'altro dei detti posti; per rispondere alle esigenze di siffatti posti, si è portato l'esperienza professionale richiesta a *dieci anni*. La decisione di porre fine al procedimento conclusosi favorevolmente per la Kohler è la logica conseguenza di queste considerazioni. La nuova politica di nomine si è concretata sin dall'ottobre del 1982 in un bando di concorso generale di riserva LA 5/LA 4, diretto alla copertura dell'uno o dell'altro dei posti vacanti nella sezione olandese, la cui struttura era identica alla sezione francese; per questa è stato poi bandito un concorso generale analogo (CC/LA/16/82) nel gennaio del 1983.

Il fascicolo mi induce a prendere in esame questa motivazione che non mi sembra rispondere alle esigenze poste dalla vostra giurisprudenza: malgrado la sua apparente coerenza, essa è il risultato

di molteplici esitazioni ed il suo contenuto non è chiaro.

1.2.1. Motivazioni iniziali incomplete

Con la Kohler rilevo che la Corte dei conti si è successivamente basata

— sulla mancanza d'esperienza professionale della candidata (colloquio del 21. 4. 1982);

— sull'inadeguatezza alle esigenze del servizio delle condizioni poste dall'avviso del posto vacante (comunicazione al personale del 21. 7. 1982 e lettera 14. 9. 1982);

— sulla particolarità della sezione francese che esigeva la nomina di persone atte a svolgere i compiti di caposezione o di traduttore principale (lettera 2. 2. 1983);

— infine, all'udienza, sulla necessità di coprire anzitutto i posti vacanti di caposezione.

Da questa presentazione cronologica si desume quindi che l'APN ha gradualmente costruito una motivazione che, in definitiva, è stata *completata* solo *a posteriori,* man mano che le osservazioni della ricorrente costringevano l'istituzione a precisare ciascuna motivazione fornita. Queste esitazioni sul contenuto esatto della motivazione rivelano l'*insufficienza* dei primi motivi addotti, prima in occasione del colloquio, nella comunicazione al personale e nella lettera 14 settembre poi. Esse mi sembrano del resto tanto meno giustificate in quanto l'organizzazione, in ottobre, d'un concorso nella sezione olandese, che aveva la stessa duplice vacanza della sezione francese, consente di ritenere che la nuova politica di nomine era già stata *decisa.*

Dato che le ragioni essenziali per cui l'APN ha adottato la propria decisione sono state esposte alla Kohler solo in corso di causa, e non all'atto della comunicazione della stessa decisione, come vorrebbe logicamente l'art. 25, 2° comma, né in seguito al reclamo proposto il 24 maggio, la motivazione iniziale va considerata insufficiente in quanto incompleta alla luce di quanto richiesto dalla vostra giurisprudenza [1].

Qualora ci si richiami invece alla motivazione generale fornita in definitiva dall'APN, è l'esigenza di un contenuto chiaro e non equivoco quella che appare insoddisfatta.

1.2.2. Motivazione definitiva poco chiara ed equivoca

La definizione d'una nuova politica di nomine è questione d'opportunità e rientra quindi nel potere discrezionale attribuito all'APN per la valutazione delle esigenze degli uffici. Cionondimeno, deve sussistere fra una motivazione del genere e la decisione individuale ch'essa illustra un nesso di causalità: il che non mi sembra avvenga nel caso in esame.

a) Si rileverà in primo luogo che, secondo la lettera dell'avviso di posto vacante CC/LA/3/81 e del bando di concorso CC/LA/12/81, il posto vacante al quale la Kohler era candidata era quello di revisore/traduttore principale «LA 4/5

1 — Sentenze Nebe, già menzionata, e Morina, punti 11 e 12 della motivazione.

(da coprire nel grado LA 5)». Non era quindi escluso ch'essa potesse svolgere mansioni di un grado equivalente a quello di caposezione; la lettura della descrizione delle mansioni nel summenzionato bando di concorso e nel bando del concorso n. CC/LA/8/82 per un posto di caposezione nella sezione olandese dimostra l'identità dei compiti da svolgere. Le differenze consistono nella facoltà di dirigere la sezione e nella durata dell'esperienza professionale richiesta: ciò basta per *spiegare* la decisione adottata dall'APN? Mi sembra di no se si tiene conto del fatto che l'ambivalenza voluta dall'APN era implicita nel concorso cui la Kohler ha partecipato.

b) In secondo luogo, la nuova politica in materia di nomine avrebbe l'intento di porre fine ad una duplice vacanza: mi sembra che questa motivazione sia adeguata solo qualora la sezione linguistica interessata si trovi *effettivamente* in una situazione del genere. È forse necessario rilevare che per quanto riguarda la sezione francese uno dei posti aveva buona probabilità di essere coperto, dato che l'APN non ha mai messo in discussione l'idoneità della Kohler a *tale posto?* La motivazione fornita mi sembra, per il caso della sezione francese, tanto più *artificiale* in quanto i due posti di cui è causa sono tuttora vacanti.

c) Da ultimo, rilevo che l'APN si è ben resa conto che rispetto alla Kohler ed alla sezione francese la motivazione fornita era equivoca giacché all'udienza si è sentita in obbligo di chiarire la decisione impugnata con la necessità di coprire *anzitutto* i posti di caposezione vacanti nelle varie sezioni. Ma cosa vediamo? In primo luogo, questo intento non ostava affatto alla nomina della Kohler al posto di *revisore/traduttore principale;* a parte ciò, essa mi sembre ingiustificata in quanto il posto di capo della sezione francese è tuttora vacante e talune sezioni continuano a funzionare senza che tale posto sia coperto.

Ritengo, alla luce di queste circostanze, che l'APN non abbia legalmente adempiuto l'obbligo di motivare qualsiasi decisione individuale che rechi pregiudizio: né la motivazione iniziale, né la motivazione definitiva, né le circostanze del caso concreto consentono di conoscere in modo chiaro e non equivoco le ragioni essenziali che l'hanno indotta a non dar seguito alla candidatura della Kohler.

Ritengo quindi che il mezzo d'inosservanza di forma essenziali vada pienamente accolto. La ricorrente vi ravvisa la manifestazione di uno sviamento di potere.

2. Censura relativa allo sviamento di potere

Secondo la Kohler, annullando il procedimento con cui essa era stata dichiarata idonea, l'APN avrebbe cercato di escludere l'eventualità della sua nomina: questo sarebbe il vero scopo della sua decisione, mentre l'interesse del servizio costituisce solo lo scopo «ufficiale». Si tratta qui di un assunto il cui accertamento è in genere difficile: come osserva l'avvocato generale Maurice Lagrange, pur se il mezzo di sviamento di potere «per sua natura, ha carattere soggettivo, la prova dello sviamento di potere deve

risultare da elementi oggettivi» [1]. In altre parole, l'intima convinzione non basta, occorrono elementi tangibili per dare consistenza ad un mezzo così grave.

2.1. Come ha giustamente rilevato la Kohler, la motivazione iniziale si riferisce ai requisiti contemplati dall'avviso di posto vacante CC/L/3/81 per il posto di traduttore principale/revisore (LA 5) che sarebbero inadeguati: in seguito, l'APN si basa invece sulla particolarità della sezione francese (stato di duplice vacanza). Orbene, si tratta di due motivazioni ben diverse, dato che solo la seconda può chiaramente essere collegata all'adozione di una nuova politica di nomine, mentre la prima sembra al contrario modificare i requisiti dell'avviso di posto vacante ritenuti semplicemente inadeguati.

Questa mancanza di coerenza mi sembra confermata del tenore della comunicazione al personale 21 luglio 1982. Adducendo determinati risultati del procedimento per la copertura di un posto dopo aver invocato la mancanza d'esperienza professionale, la motivazione ufficiale mi consente di ritenere che *vi sia una motivazione diversa,* connessa ai risultati stessi del concorso annullato.

2.2. Una seconda serie di circostanze mi sembra corroborare questa impressione: esse riguardano il complesso dei fattori che costituiscono la mancanza di motivazione. Per renderlo manifesto, ho rilevato le esitazioni dell'APN e l'attribuzione d'importanza decisiva ora all'esperienza professionale, ora alla particolarità della sezione francese, ora all'assunzione in primo luogo dei capisezione.

Tutti questi aspetti non possono spiegarsi con errori di formulazione o difficoltà amministrative: essi rivelano piuttosto l'imbarazzo crescente dell'APN, evidente nel corso dell'udienza; l'origine va ricercata nel *divario* esistente fra la motivazione fornita e la realtà dei fatti, che avevo già posto in rilievo.

È cionondimeno opportuno precisare che questo complesso di indizi non costituisce la prova *tangibile* d'uno sviamento di potere. Resta il fatto che la *concordanza* di questi indizi non può spiegarsi col solo richiamo all'interesse del servizio, ma deriva, con qualche probabilità, dal perseguimento d'uno scopo *diverso da quello legittimo* che l'APN ha conseguito annullando il procedimento che aveva portato alla dichiarazione d'idoneità della Kohler. È questo il motivo per cui accoglierò cionondimeno l'ultimo mezzo d'annullamento.

Concludo quindi nel senso che accogliate il ricorso proposto dalla Kohler, annullando la decisione con cui la Corte dei conti, agendo nella qualità di autorità che ha il potere di nomina, ha annullato, con la comunicazione al personale del 21 luglio 1982 (nota n. 1137), l'avviso di posto vacante CC/LA/3/81 del 25 maggio 1981, e condannando detta istituzione alle spese del giudizio.

1 — Sentenza 5 dicembre 1963, Leroy, cause riunite 35/62 e 16/63, Racc. 1963, pag. 393, più in particolare pag. 425.